

194 – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria; sentenza 24 ottobre 2022; Pres. Cirillo, Est. Marrè Brunenghi, P.M. Di Pietro; Proc. reg. c. *omissis*

**Responsabilità amministrativa - pubblica amministrazione - amministrazione sanitaria - diritto di rivalsa - sul dipendente - norme civilistiche - applicabilità - non sussiste - statuto degli impiegati civili dello Stato - applicabilità - sussiste - al personale delle unità sanitarie locali - ante L. 24/2017 - sussiste.**

Artt. 2049 e 2055, 1298 comma 2 cod. civ.

Art 22 D.P.R. 3/1957

Art 28, comma 1, D.P.R. 761/1979

L. 24/2017

Fino alla L. 24/2017 (“Legge Gelli”) il diritto di rivalsa dell’amministrazione nei confronti dei propri dipendenti per danno erariale era disciplinato non dalle generali norme civilistiche (artt. 2049 e 2055, 1298 comma 2 cod. civ. e succ. modd., tra cui la Legge Gelli) bensì dal D.P.R. 3/1957, applicabile nelle amministrazioni sanitarie in forza dell’art. 28, 1° comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, e in particolare dall’art. 22 secondo il quale << L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato>> (comma 1) e <<L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivaie agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. (omissis)>> (comma 2).

**Responsabilità amministrativa - pubblica amministrazione - amministrazione sanitaria - diritto di rivalsa - sul dipendente - norme civilistiche - applicabilità - non sussiste - statuto degli impiegati civili dello Stato - applicabilità - sussiste - al personale delle unità sanitarie locali - sussiste - integrale risarcimento del danno da parte del dipendente - salvo esercizio del potere riduttivo - ante L. 24/2017 - sussiste.**

Artt. 18 e 19 D.P.R. n. 3/1957

L. 24/2017

Fino alla L. 24/2017 (“Legge Gelli”) nel caso in cui l’amministrazione risarciva al terzo il danno cagionato dal suo dipendente, non si applicavano le norme civilistiche sulla rivalsa, ma le norme sulla responsabilità amministrativa, ovvero l’art. 18 del D.P.R. n. 3/1957, che impone l’integrale risarcimento del danno da parte del dipendente (<<L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio>>), salvo l’esercizio del potere riduttivo del giudice contabile ai sensi dell’art.19 (<<L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.>>).

**Responsabilità amministrativa - esercenti professioni sanitarie - nuova disciplina ex l. 8 marzo 2017 n. 24 - inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa - ipotesi di mancato coinvolgimento del medico nel giudizio civile introdotto dal terzo danneggiato ovvero nelle trattative stragiudiziali - assenza di regime transitorio - art. 11 preleggi - natura di diritto sostanziale - sussiste - principio *tempus regit actum* di matrice processuale - non applicabile - efficacia retroattiva - non sussiste.**

Art 13 L. 24/2017

Art. 11 preleggi

Non può essere riconosciuta efficacia retroattiva alla nuova disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie, quale introdotta dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 ed in particolare all'art. 13, che sancisce l'inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nell'ipotesi di mancato coinvolgimento del medico, autore dell'asserito errore, nel giudizio civile introdotto dal terzo danneggiato ovvero nelle trattative stragiudiziali.

La legge c.d. Gelli-Bianco, in assenza di un regime transitorio e sulla base dell'art. 11 delle preleggi, ha natura di diritto sostanziale, per cui non si applica il principio *tempus regit actum* di matrice processuale: le norme di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono perciò applicabili soltanto a *fatti* storici che si siano verificati in un tempo successivo al 1° aprile 2017, data di entrata in vigore della legge stessa.

**Responsabilità amministrativa - medico - danno al paziente in conseguenza di intervento chirurgico - disciplina ante L. 24/2017 - responsabilità *pro quota* di struttura sanitaria e medico - eccezione - relativa al danno diretto civile - sollevata nel giudizio civile - rileva - relativa al danno indiretto erariale - sollevata nel giudizio per responsabilità amministrativa - non rileva.**

L'eccezione secondo cui del danno riportato dal paziente in conseguenza di un intervento chirurgico, rispondono (nella disciplina ante L. 24/2017) la struttura sanitaria ed il medico (nella misura del 50% ciascuno (salvo che la struttura non dimostri la colpa esclusiva del sanitario), ha la sua *sedes materiae* nel giudizio civile ove si controverte del danno diretto civile e non nel giudizio per responsabilità erariale ove è in contestazione il danno indiretto di matrice erariale originato dalla sentenza di condanna in sede civile.

**Responsabilità amministrativa - medico - danno indiretto - danno liquidato nella sentenza civile di condanna in conseguenza della condotta del sanitario - pagato dall'amministrazione al danneggiato - danno erariale - sussiste - relazione di servizio - rapporto tra sanitario e struttura ospedaliera - sussiste - diritto civile di rivalsa - rapporto interno tra sanitario e struttura ospedaliera - profili di responsabilità civile - estranei al giudizio per responsabilità erariale.**

Ciò che rileva, ai fini della responsabilità erariale del sanitario, è il danno che - in conseguenza della sua condotta, così come liquidato nella sentenza del giudice ordinario - l'amministrazione ha liquidato *ex post* al danneggiato.

Il giudice della responsabilità amministrativa non giudica sulla legittimità di un qualsivoglia diritto (civile) di rivalsa, né sull'accertamento del rapporto interno tra sanitario e struttura ospedaliera quanto ai profili di responsabilità (civile) ai fini del *quantum* dovuto al paziente danneggiato: il rapporto interno tra le parti è solo l'indice dell'esistenza della relazione di servizio tra il dipendente e l'amministrazione pubblica, quale elemento costitutivo della responsabilità erariale.

**Responsabilità amministrativa - danno erariale - danno erariale indiretto - amministrazione sanitaria - danno liquidato nella sentenza civile al paziente danneggiato - transazione - tra garante e Azienda sanitaria - ha forza tra le parti del contratto - per il danno del soggetto garantito quale conseguenza immediata e diretta di**

**un determinato sinistro - non si estende al danno all'erario dell'amministrazione sanitaria - indisponibile.**

Se il danno, liquidato nella sentenza del giudice ordinario a favore del paziente danneggiato, è stato oggetto di una transazione (per definizione preclusiva di ulteriori e future contestazioni), ciò riguarderà unicamente le parti del negozio transattivo, ovverosia il garante e l'Azienda per il danno del soggetto garantito quale conseguenza immediata e diretta di un determinato sinistro, ma non certamente il danno indiretto all'erario dell'amministrazione ospedaliera; bene che, siccome incidente sul bilancio pubblico del sistema sanitario regionale, è per sua natura indisponibile.

**Responsabilità amministrativa - danno erariale indiretto - sentenza civile di condanna al risarcimento del danno - mancata impugnazione da parte del medico convenuto in quella sede - preclude la contestazione in sede di giudizio erariale di profili già esaminati in sede civile.**

La mancata impugnazione della sentenza civile di condanna al risarcimento del danno da parte del medico convenuto in quella sede preclude la contestazione in sede di giudizio erariale dei profili già compiutamente vagliati innanzi al giudice ordinario.

**Responsabilità amministrativa - sanitario - danno erariale indiretto - sentenza civile di condanna al risarcimento del danno - colpa grave - gravi imprudenze e negligenze - sussiste - nesso di causalità - logica del più probabile che non - sussiste - fattispecie - grave negligenza pre-operatoria - sussiste - grave imprudenza nel corso dell'intervento - sussiste - grave negligenza post operatoria - sussiste.**

La condotta del sanitario (in specie, Direttore dell'Unità operativa) che ponga in essere gravi imprudenze e negligenze non solo nel corso dell'intervento, ma anche prima e dopo, è connotata da colpa grave e deve ritenersi causa del danno secondo la logica del "più probabile che non" (nella fattispecie, è stata rilevata grave negligenza pre-operatoria - consistente nel non aver previsto per lo specifico intervento a rischio emorragico la presenza in sala operatoria di un chirurgo vascolare - e grave imprudenza nel corso dell'intervento teso a tamponare l'emorragia accorsa *prima* della prevista asportazione del tumore - consistente nell'apposizione di *clips* determinanti l'occlusione definitiva, e non temporanea, del vaso carotideo -, nonché grave negligenza *post* operatoria - consistita nel non aver refertato a dovere l'intervento eseguito, non indicando il tipo di *clips* utilizzate per il tamponamento emorragico, così da rendere eventualmente anche più difficoltoso un successivo intervento ove disposto nell'immediatezza, e nel non aver disposto il trasferimento del paziente nel reparto di chirurgia vascolare, né disposto nel breve tempo una visita di controllo-).